



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 111 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 3 Settore Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che, nel corso dell'anno 2004, sulla base di avvisi di accertamento Tosap emessi nel corso dell'anno 2000 e 2003, l'ufficio Tributi ha emesso il ruolo coattivo per le somme risultate non riscosse;

Che, tra gli altri, è stata iscritta a ruolo la contribuente Vocale Anna Pia relativamente ad un avviso di accertamento emesso a seguito verbale di occupazione abusiva del locale comando di polizia municipale;

Che in data 20 aprile 2005 è stato depositato ricorso alla Commissione Tributaria Prov.le di Foggia dalla sig.ra Vocale Anna Pia avverso c.e. n. 04320050002481112;

Visto il D.Lgs. 31 dicembre n. 546 e successive modifiche concernente la nuova disciplina del processo tributario;

Visto l'art. 23 del suddetto D.Lgs. che prevede la facoltà per l'ente di scegliere tra il restare inerte o assumere una partecipazione attiva al processo attraverso la costituzione in giudizio;

Considerato che l'Ufficio Tributi potrà, eventualmente, procedere ad una rettifica degli avvisi o nel caso previsto dall'art. 74 della L. 342/2000 in tema di sanzioni ed interessi laddove la rendita definitiva non sia stata notificata al contribuente o allorquando, a seguito di eventuale correzione della rendita da parte dell'Ufficio del Territorio di Foggia, si dovesse verificare che la rendita attuale di alcune unità immobiliari oggetto dell'avviso venga ridotta;

Visto, altresì, il Capo II, Titolo I, delle parti e della loro rappresentanza in giudizio e in particolare l'art. 11, comma 3°, come modificato dal D.L. 31/5/05 n.44, convertito in L. 88/2005 laddove prevede che l'ente locale può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio Tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio lasciando impregiudicata la possibilità di stare in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento che, ai sensi dell'art. 36 della L. 8 giugno 1990, n. 142, per il Comune è il Sindaco o il suo delegato;

Ritenuto, pertanto, dover seguire tutte le procedure necessarie per il caso e costituirsi in giudizio affidando, mediante espressa delega del Sindaco, la rappresentanza e la difesa in giudizio alla dipendente Lorella Penna;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente economico finanziario;



Con votazione unanime;

D E L I B E R A

- 1 - di costituirsi in giudizio relativamente avverso al ricorso come esposto in narrativa, parte integrante del presente deliberato, alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia ;
- 2 - di affidare, mediante espressa delega del Sindaco, la rappresentanza e la difesa in giudizio alla dipendente Lorella Penna, responsabile dell'Ufficio Tributi;
- 3 - di stabilire che eventuali spese derivanti dal costituirsi e stare in giudizio saranno formalizzate a cura del capo del III ° Settore con proprie determinazioni ad esclusione di eventuale condanna nelle spese di giudizio;
- 4 - a seguito di separata unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile a norma del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L.- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 112 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso:

che questo Comune, con nota n. 16930 del 15.12.2004, ha richiesto all'Ente Parco Nazionale del Gargano un finanziamento per completare funzionalmente la Torre di Mileto e per realizzare di degli scavi archeologici nell'area limitrofa;

che in conseguenza di ciò, il Parco Nazionale del Gargano, con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.5 del 09.03.2005, ha concesso al Comune di San Nicandro Garganico il finanziamento di € 103.291,38 per i lavori di che trattasi;

che, con nota n.3215 del 09.05.05, acquisita al n.6284 del prot. gen. di questo Comune il 11.05.2005, l'Ente Parco ha trasmesso il relativo schema di convenzione per la gestione del finanziamento di che trattasi;

ritenuto, pertanto, necessario approvare lo schema di convenzione sopra citato per la successiva sottoscrizione;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Ragioneria;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, regolante i rapporti tra l'Ente Parco Nazionale del Gargano ed il Comune di San Nicandro Garganico per la gestione del finanziamento di € 103.291,38 per completare funzionalmente la Torre di Mileto e per realizzare di degli scavi archeologici nell'area limitrofa;
2. di dare atto che la somma di € 103.291,38, interamente finanziata dall'Ente Parco per il completamento dei lavori di che trattasi, verrà iscritta al cap. 6020 per l'entrata e al cap.5020 per la spesa del B.E.F. 2005;
3. di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 113 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- in data 19 marzo 2005 la struttura in Via Matteo del Campo adibita a R.S.A. (struttura sanitaria residenziale extraospedaliera) per fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale, inserimento sociale e prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di persone non assistibili a domicilio, le cui patologie non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione, è stata resa funzionante;
- la gestione di detta struttura è stata affidata da parte dell'A USL FG/1 al Consorzio "San Raffaele";
- la struttura, ospita dal momento della sua apertura alcuni anziani del Comune, aventi i requisiti;

Viste le domande presentate dai parenti di 5 degli anziani ospitati, di seguito elencati, i quali, chiedono al Comune di beneficiare dell'integrazione della retta giornaliera stabilita in €. 30,24, a partire dal giorno di inserimento nella struttura avvenuto nello scorso mese di aprile:

1. STOCOLA Soccorsa, ospite dal 12/04/2005, per 19 gg. del mese di aprile;
2. NARDELLA Michele, ospite dal 12/04/2005, per 19 gg. del mese di aprile;
3. CRISTINO Grazia, ospite dal 19/04/2005, per 12 gg. del mese di aprile;
4. FEBBRAIO Filomena, ospite dal 27/04/2005, per 4 gg. del mese di aprile;
5. DI SUMMA Costantina, ospite dal 29/04/2005, per 2 gg. del mese di aprile;

Ritenuto:



- dover accogliere le istanze inoltrate e limitatamente al mese di aprile, contribuire, a titolo di anticipazione con possibilità di rivalsa, al pagamento delle rette in favore degli anziani del Comune suddetti, ospitati nella R.S.A. di Via M. Del Campo;
- liquidare al Consorzio San Raffaele la somma di €. 1.693,44, riferita alle rette del mese di aprile per gli anziani innanzi citati;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di accogliere, per quanto innanzi, le richieste degli anziani citati, ospiti della R.S.A. provvedendo, con possibilità di rivalsa, al pagamento della retta per il mese di aprile 2005, che ammonta a complessivi €. 1.693,44 da liquidare direttamente al Consorzio San Raffaele, con l'adozione di successivo atto dirigenziale;
- di imputare la relativa spesa al cap. 1882 "Spese per Assistenza Domiciliare Anziani" del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2005;
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, come da distinta e unanime votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 114 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- ai sensi del Decreto Ministeriale n° 306 del 17.7.99 i cittadini interessati alla concessione del contributo per il nucleo familiare e di maternità, di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 23.12.98 n° 488, continuano a presentare domanda al Comune di residenza per l'anno in corso;
- ai sensi dell'art. 11 della legge 431/98, i cittadini presentano le domande per l'ottenimento del contributo per le locazioni per il quale è necessario calcolare il contributo stesso e redigere una graduatoria;
- che occorre inviare all'INPS con regolarità, per via telematica, tutti i dati per quanto attiene gli assegni della maternità e del nucleo familiare e, alla Regione Puglia, la graduatoria degli aventi diritto al contributo per le locazioni;
- i rapporti con l'INPS, precedentemente gestiti per via cartacea, oggi sono assicurati per via telematica;

Vista la propria precedente delibera n. 5 del 10.1.2005 ad oggetto:

“Incarico al Dott. De Luca per l'istruttoria delle pratiche di concessione al nucleo familiare, ai nati dopo il primo figlio, di maternità e del canone di locazione” con la quale detto incarico viene affidato per sei mesi, a far tempo dal 10 gennaio e fino al 30 giugno '05;

Ritenuto di avvalersi ancora dello stesso professionista presso l'Ufficio Servizi Sociali del 1° Settore – Affari Generali – dall' 1 luglio 2005 al 30 giugno 2006, in carenza di personale in servizio presso questo Comune per l'istruttoria delle pratiche di cui sopra;

Precisato che l'incarico comprenderà anche la collaborazione con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione delle domande per la concessione di contributi per i libri di testo e delle borse di studio agli alunni del Comune aventi diritto;

Considerato che per i sei mesi di proroga ricadenti nell'anno 2005 è necessario impegnare la somma complessiva di €. 6.800,00;



Con voti unanimi

D E L I B E R A

1. di avvalersi ancora dell'opera altamente qualificata del dottor Battista De Luca, C.F./ DLC BTS67L05I158X, nato il 05.07.1967 a San Severo e residente in San Nicandro Garganico alla Via dei Marrucini, n. 19, al fine di perseguire gli obiettivi innanzi indicati, prorogando l'incarico per il periodo dall'1 luglio al 31 dicembre 2005 per l'anno in corso e dall'1 gennaio al 30 giugno 2006 per il prossimo venturo;
2. di impegnare la complessiva somma di €. 13.600,00 al cap.1476/1:
 - del B.E.F. 2005, per €. 6.800,00;
 - del B.E.F. 2006, per la restante somma di €. 6.800,00;
3. di liquidare al dott. Battista De Luca il compenso mensile di € 1.200,00, al lordo della trattenuta del 20%, per la prestazione occasionale, dietro richiesta dell'interessato alla fine di ogni mese e senza ulteriore atto amministrativo;
4. di dare al presente deliberato validità di contratto;
5. di trasmettere l'atto al capo 3° Settore per quanto di competenza;
6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, come da distinta e unanime votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 115 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- il D.Lgs n.112 del 31 marzo 1998, art.130, ha trasferito alle Regioni le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;
- il DPCM 22 dicembre 2000 demanda ai Comuni le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;
- il Comune, alla luce della vigente normativa, con proprie risorse deve provvedere alla istruttoria delle pratiche di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, alla quantificazione dei benefici, alla notifica dei decreti di concessione dei benefici agli aventi diritto ed alla trasmissione all'INPS degli atti propedeutici alla liquidazione delle spettanze;

Vista la propria precedente delibera n. 6 del 10.1.2005 ad oggetto: "Incarico al Dott. Antonio Coco per l'istruttoria delle pratiche di concessione benefici economici agli invalidi civili", con la quale detto incarico viene affidato per sei mesi, a far tempo dal 10 gennaio e fino al 30 giugno '05;

Ritenuto di avvalersi ancora dello stesso professionista presso l'Ufficio Servizi Sociali del 1° Settore – Affari Generali – dall' 1 luglio 2005 al 30 giugno 2006, in carenza di personale in servizio presso questo Comune per l'istruttoria delle pratiche di cui sopra;

Considerato che per i sei mesi di proroga ricadenti nell'anno 2005 è necessario impegnare la somma complessiva di €. 6.800,00;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di avvalersi ancora dell'opera altamente qualificata del dottor Antonio Coco, nato il 27.06.1972 a San Marco in Lamis e residente in San Nicandro Garganico alla Via Boccaccio n.37, al fine di perseguire gli



obiettivi innanzi indicati, prorogando l'incarico per il periodo, prorogando l'incarico per il periodo dall'1 luglio al 31 dicembre 2005 per l'anno in corso e dall'1 gennaio al 30 giugno 2006 per il prossimo venturo;

2. di impegnare la complessiva somma di €. 13.600,00 al cap.1476/1:
 - del B.E.F. 2005, per €. 6.800,00;
 - del B.E.F. 2006, per la restante somma di €. 6.800,00;
3. di liquidare al dott. Antonio Coco il compenso mensile di € 1.200,00, al lordo della trattenuta del 20%, per la prestazione occasionale, dietro richiesta dell'interessato alla fine di ogni mese e senza ulteriore atto amministrativo;
4. di dare al presente deliberato validità di contratto;
5. di trasmettere l'atto al capo 3° Settore per quanto di competenza;
6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, come da distinta e unanime votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 116 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 4 Settore geom. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso:

-che con delibera di G.M. n.987 del 19.11.1991, esecutiva, si conferiva incarico di progettazione e d.lla. all'Arch.Pietro Napolitano per redigere un progetto di Prolungamento della Fogna Bianca del tratto di via degli Equi;

-che in data 23.04.1992 l'Arch.P.Napolitano trasmetteva il progetto a questo Comune;

-che il progetto presentato riportò:

1) parere favorevole da parte del capo rip.ne in data 1.7.1992;

2) parere favorevole da parte della Commissione Edilizia in data 9.7.1992;

-che con deliberazione del Commissario n.187 del 18.9.1992, fu approvato il progetto nell'importo complessivo di L.101.200.000, di cui L.82.775.080 per lavori e L.18.421.920 per somme a disposizione dell'A.C.;

-che l'opera fu finanziata con mutuo n.4320 con l'Istituto S.Paolo di Torino di L.101.200.000;

-che i lavori furono affidati all'Impresa Consorzio Artigiani Edili e Affini di S.Severo;

-che gli stessi furono ultimati in data 3.11.1993;

-che per motivi personali l'Arch.P.Napolitano rinunciò alla direzione dei lavori e si nominò l'Arch.Luigi Giagnorio;

-che in data 11.8.1998 prot.n.10178 l'Arch.Pietro Napolitano presentava le parcelle per competenze professionali, vistate dall'Ordine degli Architetti in data 9.5.1998 prott.nn.1819 e 1820, degli importi di L.5.198.815 € 2.684,96 più CNPAIA al 2% come per legge, per progettazione lavori di Prolungamento fogna bianca e per L.1.170.274 € 604,40 più CNPAIA al 2% come per legge, per direzione lavori al progetto principale dei lavori di fogna bianca in via Gramsci dell'importo complessivo di L.420.000.000, approvato con delibera consiliare n.307 del 26.10.1984 e finanziato con mutuo della Cassa DD.PP. posizione n.322367500 per L.370.980.000 e posizione n.322367501 per L.49.010.000;

-che la controversia sorta tra l'Impresa e il Comune, ha influito (o determinato) in modo negativo sull'andamento di tutte le risultanze contabili dell'opera, al punto che non sono state liquidate le spettanze dovute all'Arch.P.Napolitano;



Considerato che il suddetto professionista non possiede più la partita IVA, pur essendo iscritto all'Albo, la liquidazione avverrà una tantum con esclusione dell'IVA;

Visto che l'importo totale delle competenze da pagare al professionista ammontano a € 3.354,85 comprensivi del CNPAIA al 2%;

Dato atto che la somma risulta ancora disponibile così come segue:

-mutuo CASSA DD.PP. posizione n.322367501 per l'importo di € 2.259,61;

-mutuo con l'Istituto S.Paolo di Torino per l'importo di € 1.095,24;

Tutto ciò premesso;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla liquidazione, ora per allora, delle somme spettanti all'Arch.Pietro Napolitano per competenze professionali;

con voti unanimi

D E L I B E R A

-di approvare e liquidare, per tutto quanto in premessa riportato, le parcelle per competenze dovute all'Arch.P.Napolitano, negli importi di:

a)L.5.198.815 pari ad € 2.684,96+CNPAIA al 2% in € 53,70 per un totale di € 2.738,36 ;

b)L.1.170.274 pari ad € 604,40+CNPAIA al 2% in € 12,09 per un totale di € 616,49;

-di imputare la complessiva spesa di € 3.354,85 così come segue:

-per € 2.259,61 con istanza alla Cassa DD.PP. disponibilità sul mutuo posizione n.322367501, al cap.3330 RR.PP. del B.E.F. 2005;

-per € 1.095,24 disponibilità mutuo n.4320 con l'Istituto S.Paolo di Torino al cap.3333 RR.PP./'88 del B.E.F. 2005;

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000;



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 117 DEL 2005

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del I settore dott.ssa Antonietta Santodirocco per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che i Comuni di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico e Rignano Garganico, appartenenti all'ambito territoriale coincidente con il Distretto socio sanitario n. 2 della AUSL FG/1, con propri atti deliberativi di G.C. hanno formalizzato l'adesione all'ambito per la programmazione e gestione unitaria del sistema integrato dei servizi socio – sanitari, così come disposto dall'art. 4 della L.R. 17/2003, individuando il Comune di San Marco in Lamis quale Comune Capofila e sottoscrivendo in data 30 aprile 2004 un apposito Protocollo d'Intesa;

Che il Commissario Prefettizio con proprio atto deliberativo n. 4 del 24 febbraio 2005 ha provveduto ad approvare lo schema di accordo di programma ed il 1° Piano di Zona dell'ambito territoriale – Distretto n. 2 AUSL FG/1;

Considerato che, i Rappresentanti dei 4 Comuni interessati, il Dirigente dell'AUSL territorialmente competente ed il Rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Foggia hanno sottoscritto, in data 25 febbraio 2005, il suddetto Accordo di Programma ai sensi della surrichiamata normativa;

Considerato, inoltre, ai sensi dell'art. 5 – Parte seconda – del suddetto Accordo di Programma e dalla Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali è previsto, a supporto della gestione unitaria, l'approvazione di un apposito Regolamento per l'istituzione e funzionamento dell'Ufficio di Piano;

Vista la bozza del Regolamento di cui trattasi adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 21.6.2005;

DELIBERA

- di approvare l'allegata bozza di Regolamento per l'istituzione e funzionamento dell'Ufficio di Piano così come adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 21.6.2005 in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo di Programma e dalla Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali;



sannicandrogarganico.org

- di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 118 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 3 Settore Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che:

- Con deliberazione di C.C. n. 65 del 28/12/04 si è stabilito di procedere alla costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione e riscossione delle entrate comunali;
- Con determinazioni del Responsabile del III° Settore, dott. G. Giagnorio, le nn. 11 del 21/02/05 e 37 del 21/04/05 si è proceduto, rispettivamente, all'approvazione del bando di gara e del relativo capitolato e successivamente, dopo aver esperito tutte le fasi previste per la procedura di gara, all'aggiudicazione definitiva;
- In data 17/05/05 si è proceduto alla costituzione della società mista denominata "San Nicandro Tributi s.p.a." il cui socio maggioritario è il Comune di San Nicandro G. mentre il socio minoritario è la ditta San Giorgio S.p.A.;
- In data 8 giugno 2005 si è proceduto alla stipula della convenzione tra il Comune di San Nicandro Garganico e la società mista denominata "San Nicandro Tributi s.p.a." per la gestione e la riscossione dei tributi locali e di altre entrate comunali;

Considerato che , nonostante i tempi ristretti entro cui si è riusciti a concludere le procedure per la realizzazione della società in questione e il relativo affidamento della gestione, la contingente scadenza per il versamento dell'I.C.I., fissata nel 30 giugno di ciascun anno di competenza, ha posto delle difficoltà operative sia per i contribuenti, che solo a quest'ultima data hanno conosciuto il n. di c.c.p. su cui effettuare i versamenti, sia per la società che gestisce la riscossione, in quanto ha dovuto spedire i bollettini ai contribuenti con qualche giorno di ritardo;

Ritenuto, alla luce di dette considerazioni, dover consentire ai contribuenti di effettuare in tempi appropriati l'adempimento in questione consentendo una proroga a detta scadenza fino alla data di sabato 16 luglio 2005;

Vista l'attestazione di copertura finanziaria ;



D E L I B E R A

1. per le motivazione esposte in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate, che la data di scadenza del 30 giugno 2005, prevista per il pagamento dell'acconto o prima rata dell'I.C.I., sia prorogata alla data di sabato 16 luglio 2005;
2. di stabilire che sia data la più ampia pubblicità possibile;
3. con separata unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile a norma del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 119 DEL 2005

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del 6° settore, per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole.

Preso atto della delibera di G.C. n. 124 del 13.07.2004 ad oggetto: "Affidamento servizi vari lido di Torre Mileto alla cooperativa Belvedere" con cui la cooperativa Belvedere ha espletato in Torre Mileto l'attività di pulizia spiaggia, fontanina pubblica, manutenzione e igienizzazione dei bagni pubblici oltre alla custodia, la sorveglianza e la gestione dei parcheggi pubblici annessi alla spiaggia nella fascia diurna dalle ore 08.00 alle ore 20.00, pulizia una tantum della scogliera fino all'area sottostante la Torre;

Atteso che la coop. Belvedere ha svolto con solerzia e competenza il lavoro sopra descritto sicché l'A.C. vuole ripetere l'esperimento affidandole altri servizi allo scopo di contemperare le esigenze dei cittadini e di coloro i quali rientrano per le vacanze nonché dei turisti e l'esigenza di alleviare la disoccupazione almeno nel periodo estivo, grazie alla notevole affluenza dei bagnanti presso questo nostro lido;

Constatato che sono state realizzate diverse opere al fine di rendere le vacanze dei turisti molto più gradevoli con la fruizione di servizi in gran parte offerti gratuitamente ed a prezzi competitivi i rimanenti secondo il seguente schema:

- a) Parcheggio a pagamento auto nella sola area pavimentata nelle fasce orarie 08.00/14.00 e 14.00/20.00 al costo di € 1,50;
- b) Parcheggio e sosta pic nic di roulettes dalle ore 00.00 alle ore 24.00 al costo di € 20,00 frazionabile ad ora al costo di € 1,00/h nell'area indicata nella planimetria allegata; oltre al parcheggio o sosta per le roulettes il prezzo, per un minimo di 24 ore, prevede l'utilizzo di un'area adiacente l'automezzo con una larghezza massima di m. 2,50 per la lunghezza dell'automezzo per uno spazio (veranda pic nic) del nucleo familiare, più la possibilità di svuotamento delle vasche sanitarie dell'automezzo nei serbatoi fognari dei bagni pubblici e l'approvvigionamento idrico dell'automezzo presso il pozzo comunale in località "Piana dei Sagri";
- c) Bagni pubblici – gestione stagionale del servizio igienico-sanitario con bagni dotati di carta igienica, asciugamani in carta e sapone con addetto alla pulizia e custodia al costo di € 0,20 e per la doccia al costo di € 0,50, con l'obbligo al gestore di chiamare l'impresa Ecologica Mediterranea per lo spurgo e la pulizia delle vasche igieniche dei bagni oltre alla chiamata del servizio manutenzione per l'approvvigionamento



dell'acqua potabile nel serbatoio dei bagni da eseguirsi con l' autobotte comunale;

- d) Pulizia della fontanina del pozzo di Mileto, della spiaggia e della scogliera fino alla Torre, dai detriti occasionali (cartacce, ceppi, ecc.), nonché svuotamento dei cestini; mentre rimane a carico della ditta Rosito la pulizia di grossa entità dei siti elencati come da convenzione con l'A.C.;
- e) Guardiania nella fascia notturna e diurna dei bagni pubblici, dei parcheggi, estesa alla zona parcheggio roulotte o campers, del pozzo di Mileto e dell'area circostante la Torre di Mileto (Piazza Don Pietro di Toledo, dove sono ubicati i cannoni della Poma Santa Maria);

Dato atto che la cooperativa Belvedere è regolarmente iscritta al R.E.A. al n. FG 230661;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di servizio di durata davvero esigua, non configurandosi tra l'altro alcun rapporto concessorio in quanto l'area messa a disposizione non può essere oggetto di contratto duraturo o definitivo data la sua natura;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di affidare alla Coop. Belvedere, con sede in San Nicandro Garganico in Via Mastroianni c.n., il servizio di pulizia spiaggia, fontanina pubblica, manutenzione e igienizzazione dei bagni pubblici oltre alla custodia, la sorveglianza e la gestione dei parcheggi pubblici secondo il seguente schema:

- a) Parcheggio a pagamento auto nella sola area pavimentata nelle fasce

orarie 08.00/14.00 e 14.00/20.00 al costo di € 1,50;

b) Parcheggio e sosta pic nic di roulotte dalle ore 00.00 alle ore 24.00 al costo di € 20,00 frazionabile ad ora al costo di € 1,00/h nell'area indicata nella planimetria allegata; oltre al parcheggio o sosta per le roulotte il prezzo, per un minimo di 24 ore, prevede l'utilizzo di un'area adiacente l'automezzo con una larghezza massima di m. 2,50 per la lunghezza dell'automezzo per uno spazio (veranda pic nic) del nucleo familiare, più la possibilità di svuotamento delle vasche sanitarie dell'automezzo nei serbatoi fognari dei bagni pubblici e l'approvvigionamento idrico dell'automezzo presso il pozzo comunale in località "Piana dei Sagri";

c) Bagni pubblici – gestione stagionale del servizio igienico-sanitario con bagni dotati di carta igienica, asciugamani in carta e sapone con addetto alla pulizia e custodia al costo di € 0,20 e per la doccia al costo di € 0,50, con l'obbligo al gestore di chiamare l'impresa Ecologica Mediterranea per lo spurgo e la pulizia delle vasche igieniche dei bagni



oltre alla chiamata del servizio manutenzione per l'approvvigionamento dell'acqua potabile nel serbatoio dei bagni da eseguirsi con l' autobotte comunale;

- d) Pulizia della fontanina del pozzo di Mileto, della spiaggia e della scogliera fino alla Torre, dai detriti occasionali (cartacce, ceppi, ecc.), nonché svuotamento dei cestini; mentre rimane a carico della ditta Rosito la pulizia di grossa entità dei siti elencati come da convenzione con l'A.C.;
 - e) Guardiania nella fascia notturna e diurna dei bagni pubblici, dei parcheggi, estesa alla zona parcheggio roulottes o campers, del pozzo di Mileto e dell'area circostante la Torre di Mileto (Piazza Don Petro di Toledo, dove sono ubicati i cannoni della Poma Santa Maria);
2. di dare atto che la Coop. Belvedere eseguirà il servizio specificato al punto n. 1 utilizzando mezzi e personale proprio, tutti i giorni a partire dal 1° luglio al 31 agosto 2005;
 3. dare atto che la Coop. Belvedere si impegna ad offrire tali servizi ottenendo come unico indennizzo tutte le somme ricavate dalla gestione dei bagni, delle docce, del parcheggio delle auto e delle roulottes del lido di Torre Mileto fissando il prezzo della sosta custodita a € 1,50 per ogni auto per fascia oraria; per le roulottes € 20,00 per 24 ore, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 e per sosta frazionata € 1,00 all'ora;
 4. di dare atto che il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale che possano scaturire dall'uso di detta area per il servizio da svolgersi;
 5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 2° comma del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Leg.vo n.267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 120 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Richiamata la delibera di G.C. n. 123/04 avente ad oggetto "comodato d'uso di area comunale alla Coop. Belvedere per servizio custodia autoveicoli privati nei mesi di luglio e agosto 2004" con cui si è affidato alla Società Coop. Belvedere in comodato d'uso le aree comunali su cui espletare un servizio di custodia di autoveicoli privati, nell'arco di ore dalle 22,00 alle 11,00 a far tempo dal 01 luglio a tutto il 31 agosto con una tariffa giornaliera di € 3,00 per autovettura con la messa a disposizione, in comodato gratuito, dell'area recintata annessa agli Istituti comprensivi "D'Alessandro" sito in Via dei Sanniti e "M. Vocino" in V.le Vittorio Veneto di questo Comune;

Rilevato che effettivamente nella stagione estiva, in particolare nei mesi di luglio e agosto, il ritorno in questo Comune per le vacanze di molti concittadini emigrati in altri luoghi, unito all'afflusso di turisti in visita alla zona, comporta notevoli disagi legati alla viabilità e soprattutto al problema del parcheggio delle loro auto;

Atteso che questa A.C., non insensibile alle esigenze della cittadinanza, ritiene di dover ovviare a tali disagi, in considerazione soprattutto dell'eccellente servizio svolto dalla Coop. Belvedere già nell'anno passato, che ha trovato il plauso di tutti i beneficiari;

Ritenuto dover ripetere, anche in questa stagione, il positivo esperimento per garantire maggiore tranquillità a quanti non dispongono di idonea autorimessa, ed a tal fine creare condizioni sostitutive per scongiurare atti vandalici o tentativi di furto a danno degli automezzi, che pure avvengono e che potrebbero assumere aspetti critici proprio in questo periodo di maggiori presenze;

Ravvisata l'opportunità, nonché la possibilità di poter mettere a disposizione aree idonee allo scopo in quanto recintate, individuate nei cortili e spiazzi a servizio degli edifici scolastici di questo Comune;



Considerato che un'esperienza simile, realizzatasi qualche anno fa, si è rivelata molto apprezzata e di grande utilità da quanti hanno dimorato in paese per le vacanze;

Sentito il Preside dell'Istituto Comprensivo "D'Alessandro" il quale nulla ha ostato in merito all'iniziativa rappresentata;

Ritenuto pertanto di accedere alla proposta avanzata in considerazione di una molteplicità di elementi, riassunti in: a) servizio di elevata utilità sociale ed indubbia gradibilità alla cittadinanza dimorante nel periodo estivo; b) accessibilità al servizio con riguardo alla tariffa proposta, ritenuta congrua; c) facilità di accesso per i richiedenti in quanto la Società offrirà un servizio di collegamento-navetta, in considerazione della decentralità del sito da mettere a disposizione (Istituto Comprensivo "D'Alessandro" sito in Via dei Sanniti), d) nessun onere è previsto a carico dell'A.C.; e) responsabilità della Coop. Belvedere per quanto attiene la buona tenuta dell'area, avuto riguardo alla pulizia ed all'uso corretto della stessa a salvaguardia degli immobili adiacenti; f) l'urgenza e l'indifferibilità dell'avvio del servizio, stante corrente la stagione estiva;

Dato atto infine che la suddetta Società è regolarmente iscritta al R.E.A. n. FG 230661;

Tutto quanto sopra considerato;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Leg.vo n.267/2000 in quanto trattasi di servizio di durata davvero esigua, non configurandosi tra l'altro alcun rapporto concessorio in quanto l'area messa a disposizione non può essere oggetto di contratto duraturo o definitivo data la sua natura di spazio interno a servizio della scuola;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di concedere in uso gratuito alla Coop. Belvedere con sede in San Nicandro Garganico in Via Mastroianni c.n. l'area recintata annessa all'Istituto Comprensivo "D'Alessandro" sito in Via dei Sanniti di questo Comune per il periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2005;
- 2) di dare atto che la Coop. Belvedere utilizzerà detta area per espletare un servizio di custodia di automezzi privati, nella fascia oraria dalle 22,00 alle 11,00 a far tempo dal 1 luglio p.v. e sino a tutto il 31.08.2005, in favore di cittadini che ne facciano libera richiesta, dietro pagamento della tariffa di € 3,00 al giorno per ogni autovettura, tariffa proposta dalla summenzionata Società e ritenuta congrua dal competente organo comunale, con rilascio di



regolare ricevuta al cliente a garanzia della correttezza e legalità del servizio reso;

- 3) di atto che la Coop. Belvedere si impegna ad offrire gratuitamente ai richiedenti, in aggiunta al servizio di custodia, il servizio di collegamento al centro urbano essendo l'area del parcheggio in zona decentrata;
- 4) di dare atto che alla data del 31 agosto p.v. si intenderà concluso il rapporto di comodato disposto con il presente atto e la Coop. Belvedere consegnerà l'area al Comune nelle condizioni di agibilità di fatto nelle quali la riceve, previo sopralluogo dell'organo tecnico comunale, rispondendo di eventuali danni verificatisi in dipendenza dell'uso disposto discendente dalla presente autorizzazione;
- 5) di dare atto che il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale che possano scaturire dall'uso di detta area per il servizio da svolgersi;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 2° comma del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Leg.vo n.267/2000.